

dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, anche utilizzando, detratti gli ammortamenti, l'alienazione di propri fondi patrimoniali e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale ».

5. Dopo l'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 114-bis. — (*Gestione in economia*). — 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica.

ART. 114-ter. — (*Modalità dell'affidamento a mezzo gara*). — 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative a responsabilità limitata;

c) i gruppi europei di interesse economico.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 i seguenti soggetti:

a) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

b) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

c) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla precedente lettera.

3. Le società di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi ur-

genti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a detti investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.

7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 6 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-*ter*, le norme sulle gare, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

11. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 1, lettera *a*), 2 e 3 dell'articolo 113, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

6. All'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 4 è abrogato;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale

l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

*7-ter.* Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-*ter*, gli enti medesimi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 dello stesso articolo 113-*ter*.

*7-quater.* Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile ».

7. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché » sono soppresse; al medesimo comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

8. Dopo l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 118-*bis*. — (*Attuazione*). — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini

fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 5, mentre l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio 2002. Per i servizi di cui al predetto articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

ART. 118-*ter*. — (*Disciplina del periodo transitorio*). — 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-*ter*, comma 7. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al

completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, degli articoli 114 e 31 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 decorrono: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 1998; per i consorzi, dal 10 luglio dello stesso anno.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998,

pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora, entro il 31 dicembre 2002, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora, entro il 31 dicembre 2002, le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-*quater*, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli

ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-ter. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui sopra, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il servizio idrico integrato al settanta per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove la condizione predetta non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara a norma dell'articolo 114-ter. Resta ferma la possibilità delle regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di impianti pubblici di depura-

zione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dai commi precedenti, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario *ad acta*, ove si tratti di servizi di cui al richiamato articolo 113, comma 2.

13. Il comma 1 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 114.

15. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/C, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

16. Per l'attività di distribuzione del gas il regime transitorio è quello stabilito

dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 5.** (ex 26. 53.) Bressa, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Fioroni, Iannuzzi, Milana, De Franciscis.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28. - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici locali o segmenti di essi con le modalità dell'articolo 113, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equa distribuzione. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie ».

2. L'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. - (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli

indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 114-ter;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara.

3. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio ».

3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 113-bis. - (Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi). - 1. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel

rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe massime. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio.

3. È vietata ogni forma di differenziazione del trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

ART. 113-ter. — (*Gestione e proprietà delle reti*). - 1. Con riferimento a servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 114-ter, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma, del predetto articolo 114-ter, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono, l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle altre dotazioni dichiarati reversibili realizzati durante il periodo di affidamento spetta all'ente locale. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento.

ART. 113-quater. — (*Durata dell'affidamento*). - 1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a

nove anni per il trasporto collettivo di linea e per, la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-ter, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni».

4. L'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267, è sostituito dal seguente:

«ART. 114. — (*Società in affidamento diretto e istituzioni*). 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

2. Ai fini di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 31, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'istituzione di cui alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale

di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, anche utilizzando gli ammortamenti, l'alienazione di propri fondi patrimoniali e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale».

5. Dopo l'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

«ART. 114-bis. — (*Gestione in economia*). - 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica.

ART. 114-ter. — (*Modalità dell'affidamento a mezzo gara*). - 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative a responsabilità limitata;

c) i gruppi europei di interesse economico.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 i seguenti soggetti:

a) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima

controllante; che, in Italia o in altri paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

b) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

c) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla precedente lettera.

3. Le società di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a detti investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondente ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita. Il nuovo gestore è tenuto altresì a garantire il subentro nei rapporti di lavoro in essere con il personale dipendente.

7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 6 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1, dell'articolo 113-ter, le norme sulle gare, di cui al presente articolo si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori

del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

11. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3 dell'articolo 113, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

6. All'articolo 115 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, in-

tendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

7-ter. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o, a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-ter, gli enti medesimi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 dello stesso articolo 113-ter.

7-quater. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile».

7. Al comma 1 dell'articolo 116, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole « per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché » sono soppresse; al medesimo comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

8. Dopo l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 118-bis. — (Attuazione). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure,

ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 5, mentre l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio 2002. Per i servizi di cui al predetto articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

ART. 118-ter. — (Disciplina del periodo transitorio). - 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli di società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 7. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affida-

menti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, degli articoli 114 e 31 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 decorrono: per le aziende speciali, dal 10 gennaio 1998; per i consorzi, dal 10 luglio dello stesso anno.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,

n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e a gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002, le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-*quater*, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-ter. Le concessioni a cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistenti nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui sopra, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il servizio idrico integrato al settanta per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ove la condizione predetta non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara a norma dall'articolo

114-ter. Resta ferma la possibilità delle Regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2 l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche in caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui commi 1, 8 e 9 dell'articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 113 e 114-ter senza limitazione territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dai commi precedenti, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad acta, ove si tratti di servizi di cui al richiamato articolo 113, commi 2.

13. Il comma 1 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, legge n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 114.

15. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, emanato

in attuazione della direttiva n. 98/30/C, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

16. Per l'attività di distribuzione del gas il regime transitorio è quello stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.**

28. 6. (ex 26. 105.) Violante, Roberto Barbieri, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Michele Ventura, Visco, Nicola Rossi, Morgando, Villetti, Intini, Lion, Pistone, Pennacchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

1. All'articolo 113, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), è soppressa la parola: « sociali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale si applicano le seguenti disposizioni:

a) La proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale;

b) nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti ed infrastrutture e l'erogazione del servizio;

c) per la gestione di reti ed infrastrutture, l'ente locale può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra

enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto idoneo, da invidiarsi mediante procedure ad evidenza pubblica;

d) l'erogazione del servizio può essere assicurata da società di capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. La gara, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del miglior livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani d'investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio;

e) i rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolate da contratti di servizio, allegati ai capitoli di gara che vengono approvati dagli organi consiliari.

f) l'ente locale può cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizio. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso;

g) sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze;

h) i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono esenti

da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e non rilevano ai fini fiscali.

2. All'articolo 114, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « sociali » è sostituita dalle seguenti: « senza rilevanza imprenditoriale ».

**28. 7.** (ex 26. 78.) Intini, Villetti, Buemi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

*(Scissione fra proprietà e gestioni delle reti dei servizi pubblici locali).*

1. L'articolo 113 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

ART. 113. — *(Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale ovvero di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di trasporto collettivo. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e le normative di attuazione delle direttive comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo della separazione della proprietà dalla gestione di reti e impianti e dalla erogazione del servizio.

3. Della proprietà di reti e impianti è titolare l'ente locale o la società di capitali di cui l'ente possiede il controllo secondo il disposto di cui al presente testo unico.

4. Gli enti locali proprietari di società per azioni che possiedono a loro volta reti e impianti e che provvedono alla loro gestione, procedono alla separazione so-

cietaria fra società proprietaria di reti e impianti e società di gestione; le società proprietarie di reti e impianti sono soggette alle misure di cui di cui al presente testo unico.

5. Per la gestione di reti e impianti e l'erogazione del servizio, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consorzi, controllate dagli enti locali, o di aziende speciali, cui può essere stata affidata direttamente tale attività nel periodo transitorio,

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del successivo comma 6.

6. Le imprese sono individuate attraverso gare pubbliche bandite per l'affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le imprese che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici in virtù di un affidamento diretto o una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle persone fisiche o giuridiche controllate o collegate con queste ultime.

7. La gara, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso per l'ente locale, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore

alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

10. I rapporti tra gli enti locali, le società di gestione del servizio e le società di gestione delle reti e infrastrutture sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi competenti.

11. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società di gestione ed erogazione di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti in essere e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma quattro dell'articolo 24 del Regio Decreto del 15 ottobre 1925, n. 2578.

12. Nel caso di società per azioni di proprietà di enti locali, la deroga al divieto di cui al comma 6 e la relativa possibilità di partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori dell'ambito territoriale può essere acquisita altresì qualora:

a) si realizzi una fusione societaria fra aziende di proprietà di enti locali diversi;

b) si realizzi la quotazione al mercato borsistico di una quota di capitale sociale non inferiore al 50 per cento;

c) il capitale privato, inteso come quota di capitale della società partecipato da persone fisiche o giuridiche non coin-

cidenti o non dipendenti in alcun modo da organismi e amministrazioni dello Stato o di enti locali, costituisca almeno il 40 per cento del capitale sociale e allo stesso capitale privato siano riservati statutariamente la nomina di uno o più amministratori e sindaci.

13. Nei limiti previsti dalle norme di settore, sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, salvo quanto stabilito dal successivo comma 14.

14. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è sostituito dal seguente: « Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in tre anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato di cinque anni qualora in conseguenza di operazioni di fusione societaria tra aziende di proprietà di enti locali diversi e di quotazione in Borsa, la quota di capitale di ciascun socio pubblico o privato sia inferiore al 25 per cento e le utenze complessivamente servite nei vari settori siano non inferiori a 200.000 ».

15. I trasferimenti di beni mobili nonché il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di capitale derivate dalla trasformazione delle medesime aziende speciali e ogni operazione di fusione e quotazione nei mercati borsistici, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

16. Le norme di settore in ogni caso garantiscono condizioni di reciprocità di accesso al mercato tra imprese nazionali ed estere.

17. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, sono definite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

**28. 86.** (ex 26. 140.) Polledri, Pagliarini, Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 28. 200  
DELLA COMMISSIONE

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 2, sopprimere le parole: salvo quanto stabilito dal comma 13.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 8.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 4.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 9.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In ogni caso non c'è obbligo di separazione societaria ma solo di separazione

contabile quando nella situazione locale dei servizi pubblici di rilevanza industriale operano società di capitali controllate e/o partecipate dall'ente locale che abbiano un numero medio di utenti inferiori alle centomila unità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo**

**0. 28. 200. 33.** Ruggieri, Castagnetti, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, alinea, sopprimere le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 13.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, alinea, dopo le parole: si avvalgono aggiungere le seguenti: , per un periodo non superiore ai tre anni non rinnovabili.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 15.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, lettera a), sostituire le parole da: di società di capitali fino alla fine del comma, con le seguenti: di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**0. 28. 200. 10.** Giordano, Russo Spena, Mascia, Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso «ART. 113», comma 4, sopprimere la lettera b).*